

## VIDEONEWS LAVORO DEL 7 NOVEMBRE 2016

### Voucher baby sitting per le lavoratrici autonome

L'assegno per servizi all'infanzia (baby sitter o asili nido pubblici o privati ) viene esteso anche alle lavoratrici autonome. E' stato pubblicato nella G.U. 27 ottobre 2016, n. 252, infatti, il decreto del Ministero del Lavoro, 01 settembre 2016 che prevede la possibilità per le madri lavoratrici autonome o imprenditrici, ivi comprese le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di richiedere, **al termine del periodo di fruizione dell'indennità di maternità** e nei tre mesi successivi o comunque **per un periodo massimo di tre mesi** entro il primo anno di vita del bambino, **per l'anno 2016**, al posto del congedo parentale, un **contributo** utilizzabile alternativamente:

- **per il servizio di baby-sitting oppure - per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia** o dei servizi privati accreditati.

La richiesta di voucher baby sitting può essere presentata anche dalle lavoratrici che abbiano usufruito in parte del congedo parentale. Il beneficio consiste in un contributo di seicento euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a tre mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata. Per accedere al beneficio, **la madre lavoratrice presenta domanda all'INPS tramite i canali telematici entro il 31 dicembre 2016**, indicando a quale delle due opzioni intende accedere e per quante mensilità intende usufruire del beneficio in alternativa al congedo parentale, con conseguente riduzione del voucher.

*Fonte INPS*

### Contributi agrotecnici: circolare Enpaia riepiloga le modalità

L'ENPAIA, con Circolare 27 ottobre 2016, ricorda che gli agrotecnici entro il 30 Novembre 2016 deve essere versato l'acconto contributivo per l'anno contributivo 2016. Il pagamento può essere effettuato on line sul sito [www.enpaia.it /SERVIZI ON LINE](http://www.enpaia.it/SERVIZI_ON_LINE) L'acconto da versare è pari al 70% dell'importo calcolato sul reddito professionale netto dichiarato per l'anno precedente (2015), l'aliquota da applicare dipende dall'eventuale scelta esercitata in base a quanto sopra evidenziato.

L'acconto non può essere inferiore al 70% del contributo minimo (pari quindi a € 231,00 nel caso di aliquota al 10%) e può essere ridotto di un ulteriore 50% (€ 115,50) nel caso di diritto alla riduzione, prevista dal Regolamento (art.3), per motivi di età e per reddito inferiore a € 3.300. Non sono tenuti al versamento dell'acconto sul contributo soggettivo i neoiscritti la cui iscrizione decorre dal 2016.

*Fonte Enpaia*

### Distacco transnazionale: ecco il modello UNI Distacco UE

Il Ministero del lavoro, con Decreto ministeriale 10 agosto 2016, pubblicato nella G.U. 27 ottobre 2016, n. 252, specifica le modalità della comunicazione preventiva di distacco transnazionale. Il particolare, il decreto in esame definisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi (datori di lavoro) che distaccano lavoratori in Italia, al Ministero. Il decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi il prossimo 26 dicembre 2016.

Nello specifico il prestatore di servizi, entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del periodo di distacco, deve inviare il modello «UNI Distacco\_UE». Il modello «UNI\_Distacco\_UE» è reso disponibile ai prestatori di servizi sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it). Tale comunicazione può essere annullata entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del primo periodo di distacco. Ogni variazione successiva alla comunicazione deve essere comunicata entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo con un apposito modulo allegato al decreto.

*Fonte Ministero del lavoro*

### **Casellario assistenza: dal 7 novembre altre due Banche dati al via**

L'INPS, con Comunicato 28 settembre 2016, rende noto che è stato completato l'avvio delle altre due componenti del Casellario dell'assistenza: la Banca dati delle prestazioni sociali e la Banca dati delle valutazioni multidimensionali, in aggiunta alla Banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate ad ISEE. La piattaforma informatica sarà disponibile su [www.inps.it](http://www.inps.it) a partire dal 7 novembre 2016. La Banca dati delle prestazioni sociali, raccoglierà le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali, non incluse nella Banca dati prestazioni sociali agevolate, ossia quelle non condizionate ad ISEE.

La Banca dati delle Valutazioni multidimensionali raccoglierà le informazioni sulle valutazioni multidimensionali, incluse le caratteristiche socio-demografiche del beneficiario e del suo nucleo familiare, nel caso in cui all'erogazione di una prestazione sociale sia associata una presa in carico da parte del servizio sociale professionale. La Banca dati riguarderà tre distinte aree di utenza:

- infanzia, adolescenza e famiglia (SINBA)
- disabilità e non autosufficienza (SINA)
- povertà, esclusione sociale e altre forme di disagio (SIP).

Regioni, Province autonome, Comuni e altri enti erogatori dovranno alimentare le tre Banche dati del Casellario con le informazioni in loro possesso.

*Fonte INPS*

### **Sisma 30 ottobre: Inps informa sulle pensioni**

L'INPS, con 2 Comunicati del 30 ottobre e del 2 novembre 2016, rende noto che nelle regioni del Centro Italia interessate dal sisma del 30 ottobre 2016, dopo i necessari controlli, attualmente rimane momentaneamente chiusa l'agenzia di Tolentino, ma le altre strutture territoriali dell'Inps sono attive e garantiscono i servizi. Inoltre, l'Istituto avvisa sono previsti per i beneficiari residenti nelle zone interessate servizi alternativi di emergenza. Non appena sarà possibile l'accesso ai territori colpiti, saranno allestiti Uffici mobili, per agevolare gli assicurati e i pensionati che avessero necessità di ricevere informazioni e presentare domande di prestazioni.

L'Inps, in collaborazione con Poste Italiane, ha attivato il "*pagamento in circolarità*" di prestazioni pensionistiche e non pensionistiche temporanee ed occasionali - limitatamente a quelle riscosse in contanti agli sportelli - modalità che consente la riscossione della pensione e delle altre prestazioni presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale. I beneficiari sono esonerati dall'obbligo della presentazione del certificato di pensione e della lettera di avviso. Il pensionato - o la persona delegata - dovranno esibire un documento d'identità valido o un documento sostitutivo rilasciato dai Comuni colpiti. Tale modalità sarà operante fino alla riapertura degli uffici postali dichiarati inagibili.

*Fonte INPS*

## **Anche la pensione nel sequestro preventivo per evasione fiscale**

In tema di evasione fiscale, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può riguardare anche le somme già incassate a titolo di pensione. Non trova infatti applicazione l'art. 545 c.p.c, che lo vieta, in quanto esso riguarda il solo processo esecutivo. A chiarirlo la Terza Sezione Penale della Cassazione con sentenza n. 44912/16 dello scorso 25 ottobre. In particolare, i giudici hanno affermato che il divieto stabilito dall'art. 545 c.p.c, che limita la pignorabilità a un quinto dei trattamenti pensionistici o a essi assimilati, riguarda il processo esecutivo ed è posto a tutela dell'interesse pubblico che consiste nel garantire al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita, evitando che possano essergli sottratti da enti creditori terzi, prima ancora della corresponsione. La norma non può operare al di fuori del processo esecutivo, né, soprattutto, quando le somme erogate a titolo di pensione siano state già corrisposte dall'ente previdenziale all'imputato e versate nei suoi conti correnti e si trovino quindi confuse con il suo restante patrimonio, perdendo la loro natura previdenziale.

*Fonte Corte di Cassazione*

## **Voucher: basta una comunicazione per più prestazioni in un giorno**

Il Ministero Lavoro E Politiche Sociali, con [Nota 02 novembre 2016, n. 20137](#), fornisce chiarimenti sulle comunicazioni lavoro accessorio. Fra l'altro viene precisato che per il prestatore che svolge l'attività in un'unica giornata ma con due fasce orarie differenziate - ad esempio dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00 è sufficiente effettuare un'unica comunicazione con la specificazione degli. Inoltre è anche possibile riunire in una comunicazione le prestazioni giornaliere di più lavoratori. Viene chiarito anche che nelle ipotesi in cui non siano state effettuate né la dichiarazione di inizio di attività nei confronti dell'INPS, né la comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro si procede esclusivamente con la **contestazione della maxi sanzione per lavoro nero** in quanto la mancata comunicazione risulta assorbita dalla prima.

*Fonte Ministero del lavoro*

## **Jobs act autonomi, decreto approvato in Senato**

Con 173 sì e 53 astenuti, l'Assemblea di Palazzo Madama, nella seduta del 3 novembre 2016 ha approvato il ddl n. 2233, recante le misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, anche detto Jobs Act del lavoro autonomo. Il ddl 2233 riguarda i rapporti di lavoro autonomo mentre sono esplicitamente esclusi gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori e il lavoro agile o smart working.

Nel decreto lo smart working viene disciplinato in maniera organica anche se è già presente in molti contratti nel nostro sistema, ma senza una disciplina comune a tutti. Si tratta di una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, anche presso la propria abitazione e con orari personalizzati, allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Per quanto riguarda il lavoro autonomo, invece, il decreto finalmente riconosce la piena deducibilità delle spese per aggiornamento professionale, la certificazione competenze, le spese alberghiere rimborsate dal committente, e dell'assicurazione per mancato pagamento dei compensi. Il testo passa ora alla Camera dei deputati.

*Fonte Sole 24 ore*

## **Fonte IVASS: contributo di vigilanza 2016 da versare entro il 30.11.2016**

L'IVASS ha emanato il provvedimento 31 ottobre 2016, n. 50, pubblicato sul Bollettino di Vigilanza dell'IVASS e reso disponibile sul sito internet dell'Istituto ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)), nel quale specifica gli importi e le modalità di pagamento dei contributi di vigilanza a carico degli iscritti nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi. Le misure del contributo a carico degli intermediari delle diverse sezioni per l'anno 2016 sono le seguenti:

- a) sezione A (agenti di assicurazione) a1) persone fisiche € 47,00 -a2) persone giuridiche € 64,00
- b) sezione B (mediatori di assicurazione e riassicurazione)
  - b1) persone fisiche € 47,00 -b2) persone giuridiche € 264,00
- c) sezione C (produttori diretti) € 18,00
- d) sezione D (banche intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane-Divisione Bancoposta) d1) banche con raccolta premi pari o superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane € 9.400,00 - d2) banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro € 6.800,00- d3) banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari € 2.300,00 finanziari e SIM.

Gli intermediari devono effettuare il pagamento entro il 30 novembre 2016. Il termine è prorogato al 20 dicembre 2016 per gli intermediari con residenza o sede legale nei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 24 agosto 2016. Gli intermediari (tranne le banche) iscritti nelle sezioni A, B e D devono effettuare il pagamento esclusivamente attraverso bonifico bancario, bollettino postale o principali carte di pagamento.

Fonte IVASS

### [Abbonamento Circolare Settimanale del Lavoro](#)

La Circolare Settimanale del Lavoro tratta le principali novità della materia con **approfondimenti** su temi di attualità o di particolare rilevanza, **schede informative** da inviare alla propria clientela, **scadenario contrattuale e previdenziale, giurisprudenza e prassi** di riferimento.



[GUARDA GLI INDICI E SCARICA I NUMERI OMAGGIO!](#)

*E' IN SCONTO del 32%*

€ 149,00 + IVA AL POSTO DI € 220,00 + IVA!